



**COMUNE DI PONTEDERA**  
*(PROVINCIA DI PISA)*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E  
PERIODICA**

**2008**

## SOMMARIO

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I - FINALITÀ, DEFINIZIONI E NORME GENERALI .....</b>                                                     | <b>3</b>  |
| Articolo 1. Ambito di applicazione e durata del regolamento.....                                                   | 3         |
| Articolo 2. Finalità del Regolamento .....                                                                         | 3         |
| Articolo 3. Definizioni.....                                                                                       | 3         |
| Articolo 4. Struttura della rete di vendita .....                                                                  | 4         |
| Articolo 5. Suddivisione del territorio comunale in zone.....                                                      | 4         |
| <b>TITOLO II - L'ATTIVITÀ DI VENDITA.....</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| Articolo 6. Autorizzazione comunale.....                                                                           | 5         |
| Articolo 7. Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita .....                                               | 6         |
| Articolo 8. Autorizzazioni per punti vendita esclusivi.....                                                        | 6         |
| Articolo 9. Superficie di vendita minima per i punti vendita non esclusivi .....                                   | 7         |
| Articolo 10. Procedura per la richiesta di autorizzazione per attivazione di un punto vendita non esclusivo .....  | 7         |
| Articolo 11. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione per attivazione di un punto vendita non esclusivo ..... | 8         |
| Articolo 12. Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti.....                                    | 8         |
| Articolo 13. Decadenza dell'autorizzazione comunale .....                                                          | 9         |
| Articolo 14. Comunicazione all'Amministrazione Comunale .....                                                      | 9         |
| Articolo 15. Subingresso .....                                                                                     | 9         |
| Articolo 16. Sospensione volontaria dell'attività .....                                                            | 10        |
| Articolo 17. Variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale.....                     | 11        |
| Articolo 18. Trasferimento di attività.....                                                                        | 11        |
| Articolo 19. Cessazione dell'attività .....                                                                        | 11        |
| Articolo 20. Parità di trattamento .....                                                                           | 11        |
| Articolo 21. Modalità di vendita .....                                                                             | 11        |
| Articolo 22. Determinazione e pubblicità degli orari.....                                                          | 12        |
| <b>TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI.....</b>                                                                       | <b>12</b> |
| Articolo 23. Vigilanza .....                                                                                       | 12        |
| Articolo 24. Sanzioni.....                                                                                         | 13        |

## TITOLO I - FINALITÀ, DEFINIZIONI E NORME GENERALI

### *Articolo 1. Ambito di applicazione e durata del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio della vendita della stampa quotidiana e periodica ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge.
2. Il presente regolamento è parte integrante della programmazione comunale per la localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

### *Articolo 2. Finalità del Regolamento*

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
  - favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
  - qualificare la rete dei punti di vendita di giornali e riviste, in modo tale da conseguire anche una migliore produttività del servizio attraverso una migliore localizzazione dei punti vendita esistenti, in relazione all'addensamento dell'utenza potenziale in corrispondenza di insediamenti residenziali, commerciali, direzionali, scolastici ed industriali - artigianali;
  - favorire lo sviluppo di una integrazione qualificata fra la vendita di giornali e quella di altri prodotti affini.

### *Articolo 3. Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per **legge** la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28, così come modificata dalle Leggi Regionali 5 giugno 2007 n. 34 e n. 55 del 12/11/2007.
  - b) per **programmazione**, la programmazione comunale per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi;
  - c) per **punti vendita esclusivi**, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
  - d) per **punti vendita non esclusivi**, quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le

tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (*Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica*) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

#### **Articolo 4.    Struttura della rete di vendita**

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dal Comune nel rispetto della programmazione comunale.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
  - a) le rivendite di generi di monopolio;
  - b) gli impianti di distribuzione di carburanti con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.000;
  - c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  - e) le grandi strutture di vendita;
  - f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
  - g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;
4. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 3, lettera f), è determinata in base al volume di affari.
5. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto di vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 3.

#### **Articolo 5.    Suddivisione del territorio comunale in zone**

1. Ai fini della programmazione della rete comunale di vendita della stampa quotidiana e periodica il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

**Zona 1 (Centro Storico)** - delimitata a Sud dalla ferrovia, ad Est dal fiume Era, a Nord dai fiumi Era ed Arno, ad Ovest da Piazza Unità d'Italia (compreso il lato ovest della piazza stessa) e da Via G. Carducci (con il prolungamento fino al fiume Arno).

**Zona 2 (Capoluogo)** – Comprende l' area che fa da corona al centro storico. Il confine nord è rappresentato dal fiume Arno, quello sud da Viale Europa e da un tratto della S.G.C. FI-PI-LI, quello est dalla zona industriale La Bianca e Via delle Prunacce, quello ovest dallo Scolmatore e dalla zona industriale Piaggio.

**Zona 3 (Frazioni)** - comprende le frazioni di: La Rotta, Montecastello, La Borra, Romito, Treggiaia, S. Lucia, Gello e Pardossi.

**Zona 4 (Zone Industriali e Strada di Grande Collegamento)** - comprende la zona industriale di Gello, la zona industriale Piaggio, l'area a ovest dello Scolmatore denominata Il Chiesino, la zona industriale La Bianca posta a nord del tratto della S.S. n. 67 Tosco-Romagnola e la S.G.C. FI-PI-LI.

## TITOLO II - L'ATTIVITÀ DI VENDITA

### Articolo 6. Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinato ad **autorizzazione** nei seguenti casi:
  - a) apertura di un nuovo punto di vendita;
  - b) trasferimento dell'attività in altra zona rispetto a quella individuata nella Programmazione comunale della rete di vendita della stampa;
  - c) vendita a mezzo distributori automatici;
  - d) Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo della L. N° 108/1999 l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal comune.
  - e) L' autorizzazione può avere anche carattere stagionale, comunque non inferiore a tre mesi. L' autorizzazione stagionale non è rinnovabile automaticamente né prorogabile.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
  - a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

- c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
- h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della legge.

**3. Le attività di cui al comma 2 sono soggette a comunicazione al Comune.**

***Articolo 7. Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita***

- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica può essere esercitata da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge.
- 2. I suddetti requisiti debbono essere autocertificati al momento della richiesta dell'autorizzazione o nella comunicazione di subingresso di cui all' Articolo 15.
- 3. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge.
- 4. L' inizio e l' esercizio dell' attività sono subordinati e regolati oltrechè dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti comunali di Polizia urbana, Annonaria, igienico-sanitaria e dalle norme relative alla destinazione d' uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.

***Articolo 8. Autorizzazioni per punti vendita esclusivi***

- 1. Le autorizzazioni disponibili per punti vendita esclusivi sono previste nel documento di Programmazione della rete comunale di vendita della stampa quotidiana e periodica.
- 2. Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni disponibili per punti vendita esclusivi, sarà pubblicato da parte dell'Amministrazione Comunale apposito avviso, contenente i termini di presentazione delle domande, le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e i criteri di priorità nell'accoglimento tra domande concorrenti; detto avviso verrà pubblicato sulla stampa locale e sul

sito web del Comune, inoltre ne verrà data comunicazione alle Associazioni di categoria.

3. Qualora un esercizio esistente venga trasferito in altra zona di Piano, nella quale vi sia disponibilità per nuove localizzazioni, l'autorizzazione alla vendita nella zona dalla quale l'esercizio si trasferisce potrà essere rilasciata ad altri.
4. Il Comune terrà aggiornato il numero di autorizzazioni disponibili per punti vendita esclusivi in relazione alle variazioni che dovessero intervenire, provvedendo alla pubblicazione di apposito avviso in presenza di nuove disponibilità.

#### ***Articolo 9. Superficie di vendita minima per i punti vendita non esclusivi***

1. Al fine di assicurare una migliore funzionalità del servizio, dove previsto dalla Programmazione della rete comunale di vendita della stampa quotidiana e periodica, i punti vendita non esclusivi dovranno garantire una superficie di vendita minima, dedicata ai prodotti editoriali, così come previsto nel Piano di Programmazione vigente.
2. Tale superficie è da intendersi come area unitaria (non frazionata) destinata alla vendita, ricavata all'interno dell'attività commerciale. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi e spazi collocati all'esterno dei locali o oltre le casse.
3. Al momento della presentazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per attivazione di un punto vendita non esclusivo, il richiedente dovrà allegare una planimetria in scala adeguata contenente indicazioni sulla superficie di vendita totale dei locali, quella riservata alla vendita dei prodotti editoriali ed eventualmente anche quella relativa ad altre attività collegate.
4. La superficie di vendita minima dovrà essere garantita anche nel caso di trasferimento dell'attività in altra sede.

#### ***Articolo 10. Procedura per la richiesta di autorizzazione per attivazione di un punto vendita non esclusivo***

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pontedera, apposita domanda di autorizzazione, mediante consegna a mano oppure, a totale rischio del mittente, tramite il servizio postale con raccomandata A.R..
2. In ogni caso farà fede il timbro di arrivo del Comune.

***Articolo 11. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione per attivazione di un punto vendita non esclusivo***

1. Gli uffici competenti, entro 15 giorni dall' arrivo della richiesta di autorizzazione, verificano la completezza della domanda e comunicano tramite posta al richiedente l'avvio del procedimento.
2. Gli uffici competenti, per le domande pervenute incomplete o irregolari, comunicano al richiedente entro 15 giorni dall' arrivo, tutte le cause di irregolarità e incompletezza.
3. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei termini di cui al successivo comma 6. I termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la domanda sarà completata tramite il ricevimento dell'integrazione, che deve pervenire al Comune con le stesse modalità previste dall' Articolo 10 per la domanda di richiesta di autorizzazione.
4. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda di autorizzazione, la documentazione integrativa richiesta dal Comune dovrà pervenire allo stesso entro 20 giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali la domanda viene archiviata.
5. Se l'Amministrazione Comunale, nei prescritti 15 giorni dal ricevimento della domanda, non effettua al richiedente la comunicazione di cui al comma 2 il termine di cui al successivo comma 6, decorre in ogni caso dal ricevimento della domanda.
6. Il termine per l'emanazione del provvedimento di accoglimento o di diniego delle domande non può essere superiore a 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, se completa, o dalla data di regolarizzazione della stessa. Trascorso tale termine, qualora l'Amministrazione Comunale non abbia comunicato il provvedimento di diniego, le domande devono ritenersi accolte.

***Articolo 12 Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti***

1. Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti nella stessa zona di programmazione e domande di apertura di nuovi punti di vendita, sarà data preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.
2. Nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, sarà data preferenza ai soggetti che siano da più tempo titolari di autorizzazioni commerciali.

### **Articolo 13. Decadenza dell'autorizzazione comunale**

1. L'autorizzazione decade:
  - a) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge;
  - b) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio;
  - c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria dell'attività di cui all'Articolo 16;
  - d) qualora il titolare trasferisca il punto vendita esclusivo in altra **zona** senza la preventiva autorizzazione.

### **Articolo 14 Comunicazione all'Amministrazione Comunale**

1. Sono soggette a previa comunicazione al Comune le seguenti azioni riferite ad un punto vendita già autorizzato:
  - a) subingresso nell'attività di vendita;
  - b) sospensione volontaria dell'attività;
  - c) affidamento temporaneo a terzi della gestione del punto vendita;
  - d) ampliamento del punto vendita;
  - e) cessazione dell'attività.
2. Sono inoltre soggette a comunicazione al comune le attività di cui all'Articolo 6, comma 2.
3. La comunicazione deve pervenire al Comune con le stesse modalità previste dall'Articolo 10 in relazione alla domanda per la richiesta di autorizzazione.

### **Articolo 15 Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un punto vendita della stampa per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'Articolo 6.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio o entro 1 (uno) anno dalla morte del titolare.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. L'attività deve iniziare dopo la presentazione della comunicazione prevista all'articolo 14 ed entro i termini indicati dal **comma 2**.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.
7. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

#### ***Articolo 16 Sospensione volontaria dell'attività***

1. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
  - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

***Articolo 17 Variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale***

8. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al Comune da effettuare entro 60 (sessanta) giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

***Articolo 18 Trasferimento di attività***

1. I trasferimenti sono consentiti solo all'interno della stessa zona di programmazione.
2. Nel caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile o altri gravi motivi), il Comune può autorizzare il trasferimento temporaneo o definitivo nella medesima zona o in altra zona di programmazione in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di sede del punto vendita non esclusivo è condizionato al trasferimento di sede dell'attività primaria o prevalente.<sup>1</sup>

***Articolo 19 Cessazione dell'attività***

1. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi da parte del titolare dell'autorizzazione entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione.

***Articolo 20 Parità di trattamento***

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

***Articolo 21 Modalità di vendita***

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato con Deliberazione C.C. n.124 del 30/11/2009

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietato esporre, rendendole immediatamente visibili al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale pornografico.

### ***Articolo 22 Determinazione e pubblicità degli orari***

- 1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.
- 2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.
- 3. I punti vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

## **TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI**

### ***Articolo 23 Vigilanza***

- 1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
- 2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
- 3. Le violazioni di cui all'articolo 22 sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della L.R. 81/2000

### ***Articolo 24 Sanzioni***

1. Chiunque esercita l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui all' articolo 13 della legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approvato con Deliberazione C.C. n.27 del 18/03/2008 e modificato con<br>Deliberazione C.C. n.124 del 30/11/2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|